

**D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Pianificazione dell’attività ispettiva e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020.
Approvazione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 09.12.1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2003, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTA la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.07.2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, cd. “Seveso III”, di seguito denominato Decreto, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 17.08.1999, n. 334 ed ha, all’art. 3, comma 1, suddiviso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie:

- stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;
- stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;

VISTO l’art. 7 del Decreto “Funzioni della Regione” che prevede:

- al comma 1, la Regione o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
 - a. predispone il Piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - b. si esprime, ai sensi dell’articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
 - c. fornisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 5 ed all’articolo 27, comma 13;
 - d. disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’articolo 30;
- al comma 2, la Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 27 del Decreto "Ispezioni", in particolare:

- il comma 4 che stabilisce che sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3, la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- il comma 10 che stabilisce che ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica di siti Contaminati";

VISTO il D.Lgs. 04.03.2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

RICHIAMATA la DGR n. 600 del 05.06.2006 (BURAT n. 64 Speciale del 12.07.2006), con la quale, su proposta del Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR) è stato approvato un Protocollo d'Intesa, denominato: "Attuazione del D.Lgs.334/99 (Seveso 2) e D.Lgs.238/05 (Seveso 3) per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale e sono state disposte le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

PRESO ATTO altresì, che con il suddetto provvedimento è stato approvato il documento denominato: "Criteri e metodi per l'effettuazione delle verifiche ispettive negli stabilimenti", di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999;

RICHIAMATA la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: "Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali", con la quale sono state confermate le competenze del Servizio Gestione dei Rifiuti in ordine all'attuazione delle normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze;

DATO ATTO degli esiti della riunione svolta in data 09.03.2016, il cui verbale è agli atti del SGR;

VISTA la nota del SGR, prot.n. RA/87908 del 22.04.2016 con la quale è stato richiesto un supporto all'ARTA Abruzzo per la predisposizione del "Piano regionale delle ispezioni", ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto, attraverso:

1. la trasmissione di una proposta di criteri generali da applicare per le ispezioni da eseguire in Abruzzo, sulle aziende a Rischio di Incidente Rilevante cd. "RIR", di soglia inferiore, tenendo conto delle metodologie già vigenti a livello nazionale, valutando anche gli aspetti peculiari della Regione Abruzzo (es. sismicità, incidenti accaduti, .. etc.);
2. la trasmissione di una proposta di elenco generale, sulla base dei criteri al punto 1) ed elenco di alcune aziende da ispezionare con priorità per il 2016, in relazione alle compatibilità organizzative dell'ARTA Abruzzo;

PRESO ATTO della proposta di Pianificazione dell'attività ispettiva, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA;

PRESO ATTO altresì, della proposta di Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore;

RICHIAMATO l'art. 13 "Notifica" che al comma 1, lett. b) stabilisce l'obbligo della trasmissione delle notifiche entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica agli stabilimenti soggetti (31.05.2016) quale scadenza temporale, secondo il modulo riportato nell'Allegato 5 del Decreto;

RITENUTO di approvare la: "Pianificazione dell'attività ispettiva" (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA e la: "Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020" (ALLEGATO 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, trasmesse da ARTA Abruzzo con la nota su richiamata, nelle more della conclusione delle istruttorie relative alle notifiche pervenute ai sensi del suddetto art. 13 del Decreto, da parte del SGR il quale, con apposito provvedimento dirigenziale, provvederà all'eventuale aggiornamento dei suddetti documenti;

RITENUTO che l'attività ispettiva presso gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore, a seguito dell'approvazione della pianificazione dell'attività ispettiva, potrà proseguire secondo la Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020;

RICHIAMATI l'art. 7, comma 1, lett. d) e l'art. 30, commi 2) e 3) del Decreto, in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Decreto;

RITENUTO di incaricare il competente Servizio Gestione dei Rifiuti per l'attuazione del presente atto attraverso l'emanazione dei provvedimenti di competenza per:

- la definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare nelle verifiche di cui all'art. 27 del Decreto c/o le Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
- la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;

RITENUTO, altresì, demandare al SGR l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione, da parte del Servizio regionale competente, di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;

RITENUTO opportuno:

- dalla data di approvazione del presente atto, applicare il "Tariffario" previsto dal Decreto;

- rinviare ad un successivo provvedimento dell'esecutivo regionale (DGR), l'approvazione della disciplina delle modalità, anche contabili, relativa al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 del Decreto;
- provvedere con un successivo provvedimento dell'esecutivo regionale (DGR), all'aggiornamento del Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 600 del 05/06/2006 al fine di conformarsi alle nuove disposizioni legislative di cui all'art. 7, comma 2 del Decreto;
- demandare al SGR, il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, delle attività di cui al Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;

RITENUTO, inoltre, opportuno che le attività derivanti dall'applicazione del Decreto siano coordinate con le attività rientranti nell'applicazione del Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale), articoli 29, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., di competenza del Servizio regionale Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, ai sensi dell'art. 27, comma 10 del Decreto;
RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29.01.2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29.01.2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1. **di approvare** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 26.06.2015, n. 105, la “Pianificazione dell'attività ispettiva”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, sulla base dei criteri

- individuati dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA, di cui all'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, di cui all'ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. **di incaricare** il Servizio Gestione dei Rifiuti dell'attuazione del presente atto tramite l'emanazione dei provvedimenti di propria competenza, in particolare per:
 - l'aggiornamento della “Pianificazione dell'attività ispettiva” e della “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, a seguito della conclusione delle istruttorie delle notifiche pervenute ai sensi dell'art. 13 del Decreto;
 - la definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare nelle verifiche di cui all'art. 27 del Decreto presso le Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;
 - la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;
 4. **di demandare** al Servizio Gestione dei Rifiuti:
 - l'attivazione delle procedure necessarie per l'istituzione di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;
 - il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, delle attività di cui al Titolo III-bis (L'Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;
 5. **di applicare** dalla data di approvazione del presente atto, il “Tariffario” previsto di cui al D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 e di rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale l'approvazione della disciplina delle modalità anche contabili relativa al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 30 del Decreto;
 6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all'ISPRA, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, alle Province ed ai Comuni interessati;
 7. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29.01.2016,

ATTESTA

Che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per il bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera

Pianificazione dell'attività ispettiva

1. Premessa

La presente proposta di pianificazione delle ispezioni per il quinquennio 2016- 2020 per la Regione Abruzzo è stata elaborata dall'Area Tecnica dell'ARTA, in attuazione dell'art. 27 c. 3 del D. Lgs. 105/15, partendo dai criteri adottati dal Ministero dell'Interno e da Ispra per elaborare il piano nazionale delle ispezioni sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore, al fine di consentire, con modalità di calcolo trasparenti e tracciabili, un livello di priorità già condiviso a livello nazionale per la pianificazione dei sopralluoghi.

Tali criteri generali sono stati poi calati nella realtà territoriale abruzzese, al fine di considerare le specificità del territorio, tenere conto delle ispezioni effettuate nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99 e degli incidenti occorsi negli ultimi anni, che hanno coinvolto stabilimenti di soglia inferiore, per elaborare il Programma delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016-2020.

2. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

Il punteggio di base per la definizione del Piano delle Ispezioni è stato stabilito dal Ministero dell'Interno e da ISPRA considerando i seguenti elementi, che tengono conto dei criteri stabiliti dall'art. 27 c. 3 e all'Allegato H del D. Lgs 105/15:

- TAB.A – Pericolosità delle sostanze e dei processi produttivi utilizzati;
- TAB.B – Risultanze delle ispezioni precedenti;
- TAB.C – Segnalazioni, reclami, incidenti e quasi incidenti;
- TAB.D – Probabili o possibili effetti domino;
- TAB.E – Concentrazione di più stabilimenti a RIR
- TAB.F – Vulnerabilità del territorio circostante
- TAB.G – Pericolo per l'ambiente entro i 100m
- TAB.H – Vie di propagazione delle sostanze pericolose

Le informazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio sono state reperite da ARTA sulla base delle notifiche inviate dalle aziende, dalla conoscenza del territorio e dalle precedenti visite ispettive. In caso di assenza di informazioni, sono stati assunti i valori più cautelativi.



Tabella A - Pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti	5	2
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		b) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		d) Centrali termoelettriche	2	4

Tabella B - risultati delle ispezioni precedenti		
Cat.	Valore	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

Tabella C - segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti	
Cat.	Descrizione
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni.
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.

Tabella D - Stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino	
Cat.	Descrizione
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.

Tabella E - Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante *	
Cat.	Descrizione
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma
	b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e
	b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati

Tabella F - Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante	
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.

Tabella G - Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante	
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.
3	Recettore sensibile generico.
4	Nessun recettore vulnerabile.

Tabella H - vie di propagazione della sostanza pericolosa	
Cat.	Vie di propagazione
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.

3. L'attuale situazione della aziende RIR di soglia inferiore in Abruzzo

In Abruzzo sono censite ad oggi 14 aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore. Nel prospetto seguente sono riportate le aziende e le relative attività.

Provincia	Comune	Attività	Ragione sociale
Chieti	Frisa	Morena Fireworks srl	Produzione e deposito di fuochi d'artificio
	Gissi	Arkema Coatings	Stabilimento chimico
	Ortona	Distilleria D'Auria spa	Distillazione
	Vasto	Ecofox srl	Stabilimento chimico
L'Aquila	Avezzano	LFoundry srl	Produzione componenti microelettronici
	Barisciano	Beyfin spa	Deposito GPL
	Sulmona	Magneti Marelli	Produzione pezzi meccanici per automobili
	L'Aquila	Centrogas	Deposito GPL
	Tagliacozzo	Pirotecnica Paoelli	Produzione e deposito di fuochi d'artificio
Pescara	Città S. Angelo	Copema	Deposito GPL
	Città S. Angelo	Art Fireworks sas	Deposito fuochi d'artificio
	Pescara	Abruzzo Costiero	Deposito idrocarburi
Teramo	Ancarano	Italpannelli srl	Stabilimento chimico
	Mosciano Sant'Angelo	Lareg 2	Stabilimento chimico

Come noto, le aziende dovranno inviare una nuova notifica per via telematica entro il 1 giugno 2016. L'elenco sopra riportato potrà pertanto subire modifiche che potrebbero portare ad aggiornare la presente pianificazione.

Delle sopra elencate attività RIR presenti sul territorio, la ditta Distilleria D'Auria è in corso di denotifica per la riduzione dei quantitativi di alcool etilico in stoccaggio. La ditta Pirotecnica Paoelli ha subito un devastante incidente nel corso del 2015 e non ha ancora ripreso l'attività. Anche la ditta Italpannelli ha subito un incidente nel 2016 ma l'attività produttiva è ripresa per le parti d'impianto non interessate dall'incidente.

4. Ispezioni disposte nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99

Nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99 le ispezioni disposte sugli stabilimenti di soglia inferiore sono state le seguenti:

Il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha disposto le seguenti ispezioni sulle aziende di soglia inferiore:

- Copema srl nel 2007-2008
- Centrogas srl nel 2010
- Energas nel 2013. Lo stabilimento ha cessato l'attività produttiva.
- Distilleria D'Auria nel 2013. La visita ispettiva non è stata effettuata in quanto l'azienda ha avviato il percorso di de notificazione che non si è ancora completamente concluso.

Il Ministero dell'Ambiente ha disposto le ispezioni sulle seguenti aziende di soglia inferiore:

- Abruzzo Costiero nel 2004
- Ecofox (allora Fox Petroli) nel 2008
- Centrogas srl nel 2012
- Di Marco Giuseppe nel 2012. La visita ispettiva non è stata completata in quanto l'azienda si è denotificata.
- Morena Fireworks nel 2012
- Art Fireworks sas (allora Brothers Allevi Fireworks) nel 2012
- Pirotecnica Abruzzese nel 2012. Lo stabilimento ha cessato l'attività produttiva a seguito di un devastante incidente rilevante nel 2013.



5. Individuazione del livello di priorità con l'applicazione del metodo ISPRA-Ministero dell'Interno

L'applicazione del metodo ISPRA-Ministero dell'Interno ha portato all'attribuzione dei seguenti punteggi:

	Aziende	Pericolosità sostanze e processi produttivi	Valoriz.	Ispezioni precedenti	Segnalazioni, incidenti e quasi incidenti	Effetto domino	Concentrazione stabilimenti a ritr	Vulnerabilità territorio circostante	Presenza recettori vulnerabili entro 100m	Vie di propagazione	Parametro priorità
CHIETI	ARKEMA S.r.l. (Gissi)	2 c/d	3	0	3	2	0	5	4	1	24
	DISTILLERIA D'AURIA S.p.A. (Ortona)	2 d	3	0	3	1	0	1	1	1	13,3
	ECO FOX S.r.l. (Vasto)	2 c/d	3	3	2	2	0	3	1	1	17,1
	MORENA FIREWORKS S.r.l.(Frisa)	3 e	2	4	3	3	0	5	3	1	24
L'AQUILA	LFOUNDRY S.r.l. (Avezzano)	2 c/d	3	0	3	2	0	5	2	1	21,3
	BEYFIN S.p.A. (Barisciano)	2 f	3	0	3	3	0	4	3	1	22,67
	CENTROGAS S.r.l. (L'Aquila)	2 f	3	3	3	2	0	3	2	1	19,43
	MAGNETI MARELLI SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A. (Sulmona)	4 a	4	0	3	3	0	4	3	2	25,3
PESCARA	PIROTECNICA PAOLELLI (Tagliacozzo)	3 d	2	3	1	3	0	5	3	2	21,7
	COPEMA S.r.l. (Città S. Angelo)	2 f	3	3	3	3	0	5	3	2	25,1
	ART FIREWORKS S.a.s. (Città S. Angelo)	3 e	2	3	3	3	0	5	3	2	24
	ABRUZZO COSTIERO S.r.l. (Pescara)	2 g	3	3	3	3	0	4	3	1	22,9
TERAMO	ITALPANNELLI S.r.l. (Ancarano)	2 c	3	0	2	3	0	4	3	1	21,3
	LAREG2 S.r.l. (Mosciano S. Angelo)	1 d	2	0	3	2	0	3	3	1	18,67





Calcolato il punteggio nel modo sopra indicato, in parallelo con quanto stabilito nella pianificazione nazionale, si è stabilito di adottare il seguente criterio:

Parametro di priorità	Livello di priorità/frequenza ispezioni ordinarie
<10	triennale
10-20	quadrennale
>20	quinquennale

Infatti, l'art. 27 del D. Lgs. 105/15 stabilisce che, in assenza di pianificazione, le ispezioni sugli stabilimenti RIR di soglia inferiore siano effettuate con frequenza triennale. In presenza di pianificazione, pertanto, la frequenza triennale dovrà essere garantita solo per gli stabilimenti ad elevata priorità.

Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016-2020

Il programma delle ispezioni per il quinquennio 2016-2020

La programmazione nel quinquennio 2016-2020 è definita tenendo conto dei seguenti ulteriori criteri:

- Tutte le aziende di soglia inferiore devono essere ispezionate almeno una volta nell'arco dei 5 anni.
- Considerata la specificità del territorio abruzzese, a parità di classe di rischio si ritiene opportuno dare priorità alle ispezioni sulle aziende ubicate in aree ad elevato rischio sismico, nonché sulle aziende che non hanno mai subito ispezioni nel periodo di vigenza del D. Lgs. 334/99.

Sulla base delle suddette indicazioni, emerge che ogni anno deve essere ordinariamente ispezionata un'azienda di soglia inferiore a priorità quadriennale e 2 aziende a priorità quinquennale.

E' di tutta evidenza che, poiché le nuove notifiche dovranno essere inviate entro il 1 giugno 2016 ai sensi del D. Lgs. 105/15, la pianificazione delle ispezioni programmate potrà subire un aggiornamento in funzione di variazioni nel numero degli stabilimenti di soglia inferiore presenti sul territorio regionale.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 27 c. 9 del D. Lgs. 105/15 stabilisce che, se nel corso di una verifica ispettiva è riscontrata una grave non conformità al Decreto, entro 6 mesi deve essere effettuata un'ispezione supplementare.

Per la ditta Distilleria D'Auria, l'ispezione disposta nel 2013 deve essere ancora formalmente conclusa effettuando un sopralluogo di verifica dell'effettiva riduzione dei quantitativi al di sotto delle soglie del D. Lgs. 105/15.

Programmazione ispezioni ordinarie per l'anno 2016

- Fra le aziende da ispezionare con cadenza quadriennale, si ritiene opportuno procedere nel 2016 con l'ispezione alla ditta Lareg 2 in quanto non è stata mai ispezionata.
- Fra le aziende da ispezionare con cadenza quinquennale, considerato l'incidente occorso alla ditta Italpannelli nel mese di aprile 2016, si ritiene opportuno dare priorità a tale visita ispettiva.
- Fra le aziende con cadenza quinquennale, è stata individuata la ditta LFoundry, in quanto nel 2016 ha comunicato di aver avuto un rilascio di sostanze pericolose, considerato che l'azienda non ha mai subito ispezioni ed è posta in area sismica.

Programma quinquennale delle ispezioni ordinarie per gli stabilimenti di soglia inferiore in Abruzzo (*)					
N.	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Lareg 2	Ecofox	Centrogas	Distilleria D'Auria	Lareg 2
2	LFoundry	Abruzzo Costiero	Arkema Coatings	Copema	Art Fireworks
3	Italpannelli	Beyfin	Magneti Marelli	Morena Fireworks	Pirotecnica Paoelli

(*) Il programma potrà subire variazioni in base alle nuove notifiche che dovranno essere inviate dalle aziende entro il 31 maggio 2016.

